



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 15 del 22-04-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI MEDIAZIONE INERENTE LA PROCEDURA 32MED2021 APERTA DAI SIGNORI G.F. E C.D.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di aprile alle ore 20:30, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

POLATI PAOLO	P	BORTOLASO FILIPPO	P
CARLI MICHELE	P	BUTTOLO ENZO	P
PRANDINA LORENZA	P	ZAMPIERON TIZIANO	P
CAPPOZZO MATTEO	P	BASSI GABRIELLA	P
DONA' ANNALISA	P	CECCATO PAOLO	P
ZAUPA NEREO	P	ALLEGRO EDDI	P
POLATI FEDERICA	P		

Partecipa il Segretario Comunale Sorace Francesco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI MEDIAZIONE INERENTE LA PROCEDURA 32MED2021 APERTA DAI SIGNORI G.F. E C.D.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il signor S.B. è proprietario dei terreni siti in Via Manzoni a San Pietro in Gu (PD) e catastalmente censiti al NCT di detto Comune al Foglio 14, m.n. 244 (are 1, ca 30, RD euro 0,94, RA euro 0,64), m.n. 618 (are 1, ca 50, RD euro 0,97, RA euro 0,65), m.n. 620 (are 2, ca 20, RD euro 1,59, RA euro 1,08) e 621 (ca 80, RD euro 0,58, RA euro 0,39);
- il mappale n. 620 è gravato da un atto d'obbligo datato 30/11/1987 a Rogito del Notaio Lino Gallo (n. 14556 R.G., n. 11044 R.P.) in forza del quale il sig. S.B. si impegnava, entro 3 anni, a cedere al Comune di San Pietro in Gu l'intera sua superficie di mq. 220, perché fosse destinata a verde e/o parcheggio pubblico;
- i signori G.F. e C.D. vantano di possedere da oltre vent'anni, uti domini, il citato mappale numero 620, da loro adibito a parcheggio privato, area verde e vialetto d'accesso al garage della propria abitazione;
- gli stessi, con atto di citazione in data 28/01/2019, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Padova il signor S.B. ed il Comune di San Pietro in Gu al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, che i signori G.F. e C.D. hanno acquistato in danno del signor S.B. a titolo originario per usucapione la piena proprietà, libera da vincoli e pesi, dell'immobile sito in Via Manzoni a San Pietro in Gu (PD) e catastalmente censito al NCT di detto Comune al Foglio 14, m.n. 620 di are 2, ca 20, RD euro 1,59, RA euro 1,98. Con vittoria delle spese e compensi, anche per la fase di mediazione, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge"; la causa ha assunto il numero 2694/2019 R.G.;
- il signor S.B. si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Quanto alla domanda di usucapione svolta dagli attori non si oppone all'accoglimento della stessa rimettendosi alla decisione del Giudice. In via al momento solo eventuale sia accolta l'eccezione di prescrizione svolta nel caso in cui il Comune di San Pietro in Gu si costituisca e chieda al convenuto S.B. l'adempimento dell'atto d'obbligo del 10.11.1987. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali";
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 65 del 11.07.2019, autorizzava il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune di San Pietro in Gu, opponendosi all'atto di citazione in premessa definito, conferendo all'uopo mandato al Prof. Avv. Alessandro Calegari, con studio legale in Padova;
- il Comune di San Pietro in Gu si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "il Comune di San Pietro in Gu, in persona del Sindaco *pro tempore*, come sopra rappresentato e difeso, chiede di essere estromesso dal presente giudizio, stante il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente condanna degli attori alla refusione delle spese processuali";
- le Parti, nel corso del procedimento, con atto in data 20/01/2021 hanno concordemente chiesto al Giudice di autorizzarle ad esperire un tentativo di conciliazione in sede di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 04/03/2010, n. 28, essendo emersa la possibilità di definire la controversia con un accordo reciprocamente vantaggioso;
- i coniugi G.F. e C.D. hanno tempestivamente depositato la domanda di mediazione avanti la Camera di mediazione di Padova (procedura n. 32MED2021);
- nel corso dei primi due incontri di mediazione le Parti, al fine di evitare l'alea del contenzioso e senza che ciò comporti rinuncia alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate nel giudizio n. 2694/2019 R.G. avanti al Tribunale di Padova, hanno inteso definire la controversia tra loro insorta, dando atto che i

signori G.F. e C.D. hanno usucapito il mappale n. 620, mentre il Comune di San Pietro in Gu ha usucapito i mappali nn. 244, 618 e 621 e che gli obblighi contratti dal signor S.B. nei confronti del Comune di San Pietro in Gu con riguardo al mappale n. 620 si sono prescritti;

- il Comune di San Pietro in Gu ritiene che il presente accordo incontri l'interesse pubblico in quanto, a fronte del riconoscimento che gli obblighi assunti dal sig. S.B. con il predetto atto d'obbligo del 1987 si sono prescritti, l'Amministrazione comunale, che già ha realizzato un numero sufficiente di parcheggi pubblici sull'altro lato della strada e non ha quindi più interesse ad acquisire il citato mapp. n. 620 per destinarlo a tale uso, otterrà invece il formale riconoscimento, da parte del medesimo sig. S.B., della piena proprietà di una superficie ancora più ampia (335 mq) di quella a suo tempo da lui promessa (220 mq), corrispondente all'estensione dei mappali nn. 244, 618 e 621, già di fatto adibiti a sede stradale, conseguendo così la conformazione della situazione di diritto alla situazione di fatto, senza dover promuovere a sua volta una controversia per vedere accertata l'usucapione di quegli stessi mappali;

Vista la bozza di accordo pervenuta in data 14.04.2021 prot. 3456, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, di cui si riassume di seguito il contenuto e le condizioni:

1. Il signor S.B. riconosce espressamente l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione del mappale n. 620 ad opera dei possessori coniugi G.F. e C.D., impegnandosi a sottoscrivere pari dichiarazione con il relativo accordo di mediazione alla presenza del Notaio;-
2. Il signor S.B. riconosce espressamente l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei mappali n. 244, 618 e n. 621 ad opera del possessore Comune di San Pietro in Gu, impegnandosi a sottoscrivere pari dichiarazione con il relativo accordo di mediazione alla presenza del Notaio;-
3. Il Comune di San Pietro in Gu riconosce espressamente l'intervenuta prescrizione dell'Atto d'obbligo di cui in premessa e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ed obbliga a non pretendere l'adempimento dello stesso né al signor S.B. né ai suoi aventi causa coniugi G.F. e C.D., dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere dagli stessi per il titolo suddetto;-
4. I coniugi G.F. e C.D. si faranno integralmente carico delle spese di mediazione nella procedura di cui in premesse (come da tariffario della Camera di mediazione di Padova) nonché delle spese e degli onorari notarili dovuti per la sottoscrizione dell'accordo di mediazione;-
5. I coniugi G.F. e C.D. si impegnano ed obbligano a corrispondere in favore del Comune di San Pietro in Gu, a titolo di concorso al pagamento delle spese legali, l'importo onnicomprensivo di Euro 1.000,00 (mille/00);-
6. Il pagamento dell'importo di cui al punto 5) avverrà, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di mediazione, a mezzo bonifico bancario in favore del Comune di San Pietro in Gu alle seguenti coordinate IBAN: IT 87 J 03069 12117 100000046339;-
7. Con l'esatto adempimento di quanto pattuito con il presente accordo, le Parti rinunzieranno agli atti del giudizio n. 2694/2019 R.G. del Tribunale di Padova a spese integralmente compensate, e ciò mediante il deposito di formale atto di rinuncia agli atti e reciproca accettazione di rinuncia;-

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco dà lettura della seguente relazione:

“Il presente ordine del giorno trae origine per vicende sorte più di trent'anni fa ed è stato uno dei primi problemi, già esistenti, che abbiamo dovuto affrontare non appena ci siamo insediati.

Per chiarezza dei presenti vi sintetizzo la vicenda che ci ha portato ad oggi.

Il Signor S. B. è proprietario dei terreni siti in via Manzoni a San Pietro in Gu e censiti al NCT (nuovo catasto terreni) al foglio 14 mappali 244, 618, 620 e 621. In particolare, il mappale 620 è gravato da un atto d'obbligo datato 10 novembre 1987 in forza del quale il sig. S.B. si impegnava entro tre anni a cedere l'intera superficie di 220 m² perché destinata a verde e/o parcheggio pubblico.

Il tempo è trascorso senza però che si concretizzasse questo atto d'obbligo:

- nel 1997 (20 dicembre 1997) il Responsabile dell'UTC Ing. Barin invitava, tra gli altri, anche il sig. S.B. a ultimare entro e non oltre 30 giorni le opere di costruzione del verde e del parcheggio e stipulare la cessione al Comune del mappale 620
- nel 2005, con Delibera di Consiglio comunale n. 14, il Consiglio unilateralmente aveva espresso l'indirizzo di poter monetizzare l'area a verde del mappale 620 escludendo il parcheggio, individuato nel PRG, che sarebbe dovuto essere ceduto o vincolato ad uso pubblico
- nel 2018 il Responsabile dell'UTC dott. Franco rinnovava al Sig. B.S. di ultimare la costruzione del verde e del parcheggio e di stipulare l'atto di cessione definitivo ai sensi dell'atto d'obbligo del 1987.

A seguito di ciò, i signori G.F. e C.D. con atto di citazione in data 28/01/2019, hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Padova il signor S.B. ed il Comune di San Pietro in Gu vantando di possedere da oltre vent'anni, uti domini, il citato mappale numero 620, da loro adibito a parcheggio privato, area verde e vialetto d'accesso al garage della propria abitazione;

Il sig. S.B. si costituiva in giudizio e non si opponeva all'accoglimento della posizione dei sig.ri G.F. e C.D. Il Tribunale di Padova rinviava le parti in mediazione presso la Camera di Commercio per cercare di trovare un accordo extragiudiziario ma senza successo e ritornando di fatto in Tribunale.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 65 dell'11 luglio 2019 si è deliberato l'opposizione in giudizio dando incarico di difendere l'Ente al prof. Calegari che chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio, stante il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente condanna degli attori alla refusione delle spese processuali"

In data 20 gennaio 2021, le Parti, nel corso del procedimento hanno concordemente chiesto al Giudice di autorizzarle ad esperire un nuovo tentativo di conciliazione in sede di mediazione per valutare la possibilità di definire la controversia con un accordo reciprocamente vantaggioso.

L'accordo emerso dalla nuova mediazione e in discussione ora prevede sinteticamente le seguenti condizioni:

1. Il signor S.B. riconosce espressamente l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione del mappale n. 620 ad opera dei possessori coniugi G.F. e C.D.,
2. Il signor S.B. riconosce espressamente l'intervenuto acquisto a titolo di usucapione dei mappali n. 244, 618 e n. 621 ad opera del possessore Comune di San Pietro in Gu
3. Il Comune di San Pietro in Gu riconosce espressamente l'intervenuta prescrizione dell'Atto d'obbligo
4. I coniugi G.F. e C.D. si faranno integralmente carico delle spese di mediazione nella procedura nonché delle spese e degli onorari notarili dovuti per la sottoscrizione dell'accordo di mediazione e si impegnano ed obbligano a corrispondere in favore del Comune di San Pietro in Gu, a titolo di concorso al pagamento delle spese legali, l'importo onnicomprensivo di Euro 1.000,00 (mille/00) entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo di mediazione
5. le Parti rinunzieranno agli atti del giudizio n. 2694/2019 R.G. del Tribunale di Padova a spese integralmente compensate"

Tengo infine a sottolineare che il Comune ha occupato molte ore di lavoro oltre a risorse finanziarie per gestire questa faccenda. È pacifico che l'atto d'obbligo sul mappale 620 di proprietà del Sig. S.B sia prescritto e che pertanto il Comune non possa più vantare alcun diritto di ottenere la proprietà dell'area. Quello che rimane è la destinazione urbanistica di parcheggio pubblico che rimane immutata. Infine, il Comune acquisisce la proprietà dei mappali 244, 618 e 621 oltre a incamerare risorse finanziarie per € 1.000 che ristorano parzialmente le spese legali che abbiamo sostenuto.

Consigliere Zampieron: Pone 4 domande al Sindaco. La prima se dopo questa operazione conferma che il parcheggio resterà aperto al pubblico come è sempre stato finora utilizzato da tutti per più di 20 anni. La seconda se il parcheggio verrà recintato quali provvedimenti verranno presi dall'Amministrazione comunale. La terza se i confinanti sono al corrente di questa operazione. La quarta che dichiari chiaramente e concretamente infine in che cosa consiste il vantaggio di questa mediazione per il Comune.

Consigliere Cappozzo: domanda che cosa si va a votare con la delibera in oggetto.

Sindaco: di fatto si va ad acquisire una superficie dei mappali citati e si incrementa il patrimonio comunale. Alle domande risponde che rimarrà il vincolo urbanistico con la destinazione a parcheggio.

A questo punto c'è un battibecco tra il consigliere Zampieron ed il Sindaco che stava parlando.

Riprende il Sindaco che risponde che si prenderanno i provvedimenti che la legge consente. Aggiunge che gli interessati sono quelli nella causa civile ed i vantaggi sono quelli delle superfici che si acquisiscono. Tiene a sottolineare che l'atto d'obbligo del 1987 è prescritto.

Consigliere Zampieron: prende atto che non c'è la risposta alla prima domanda, che può succedere che il parcheggio sparisca e che presume che i residenti siano al corrente. Sull'ultima domanda i vantaggi il Comune ce li aveva già perché si tratta della strada. Ebbene, continua il consigliere, il Sindaco sappia sin d'ora che se il parcheggio verrà recintato loro si riserveranno di utilizzare le dichiarazioni anche in eventuale sede da loro ritenuta più opportuna.

Consigliere Carli: nel 1997 il tecnico Barin ha fatto la lettera per non far prescrivere l'atto d'obbligo prolungando il tempo di altri dieci anni. Chiede chi in quel periodo aveva l'obbligo di far rispettare l'atto d'obbligo. Ora l'interesse del Comune è quello di liberarsi della causa e chiede qual è l'obiettivo degli altri, rivolgendosi alla collega Bassi.

Consigliera Bassi: riferisce che non erano a conoscenza di quello che ha fatto l'ufficio tecnico nel 1997. Aggiunge che nel 2005 fu approvata una deliberazione ove fu accolta la possibilità di pagare gli oneri concessori invece di realizzare opere ed in quella occasione fu dato un analogo indirizzo per i proprietari del mapp. 620 escludendo, però, il parcheggio pubblico. Ritiene ridicolo che il Comune perda il parcheggio mentre si poteva trovare un accordo con il proprietario per lasciare aperto il parcheggio. Conclude dicendo che non c'è vantaggio perché la strada era già del Comune e che l'ufficio tecnico ad una sua richiesta rispose che non era possibile cedere perché si trattava di opere d'urbanizzazione primaria.

Consigliere Carli: secondo lui c'è una contraddizione nel discorso della collega Bassi tra la prima parte e la seconda.

Consigliera Bassi: nessuna contraddizione.

Consigliere Zampieron: chiede che si voti per appello nominale così come prevede il regolamento consiliare.

Consigliera Bassi: legge la seguente dichiarazione:

“Il problema sollevato dalla presentazione di questo accordo è frutto di una lottizzazione anni 80- 90 fatta malissimo, senza rispettare le più elementari regole.

L'accordo presentato questa sera non fa che aggiungere pasticcio su pasticcio e vi spieghiamo perché. Il lotto su cui sorge l'abitazione del Sig. F.G è inserito in questa lottizzazione.

La sua casa con pratica del 1995 viene presentata come bifamigliare ma **con unico accesso**. La porzione di casa e cioè quella sorta sul map 624 sub 2 e 3 viene considerata agibile il 22.9.2003 mentre il secondo appartamento sub 5 e 6 lo si dichiara in costruzione.

Il Sig. F.G. intende accedere a questo secondo appartamento attraverso una fetta di terreno che doveva a suo tempo essere ceduto al Comune come oneri di urbanizzazione primaria in base a un atto d'obbligo da parte dell'attuale proprietario Sig. B.S., oltre a un pezzetto di giardino e a un **parcheggio fronte strada con circa 4-5 posti auto**. In tutto i mq di terreno interessati sono 220 cioè il map. n. 620. Tutto questo il Sig. F.G. intende ottenerlo gratuitamente con l'istanza di usucapione

Questo parcheggio è sempre stato utilizzato da tutti i residenti nella lottizzazione da oltre vent'anni, non soltanto dal Sig. F.G., dai suoi famigliari e parenti come impropriamente asserisce il Sig. F.G. D'altra parte, le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo si sono occupate attivamente della manutenzione e della cura di questo parcheggio, diviso da uno zoccolo in cemento dal resto del giardino del sig. F.G., asfaltando la banchina e dipingendo le strisce bianche per regolare i posti auto. Tutto questo è stato eseguito con soldi pubblici tant'è che l'area in questione è mappata sul vigente P.R.G. come **parcheggio pubblico**. Ciò precisato, non si comprendono le ragioni per cui il Comune, dopo essersi occupato di questo parcheggio per più di vent'anni, debba ora assistere supinamente all'assegnazione dello stesso ad un privato e non alla collettività.

In data 7.7.2020 F.G. presenta una SCIA in sanatoria, inserendo nella sanatoria il secondo accesso per il secondo appartamento su terreno del map. 620 che non è di sua proprietà. L'Ufficio tecnico in data 31.7.2020 invia al Sg. F.G. una diffida chiedendo la prova della proprietà del succitato mappale.

Allo stato attuale, peraltro, il secondo appartamento non risulta essere in costruzione come si dichiara, apparendo lo stesso non solo completato ma addirittura anche abitato, senza agibilità presumiamo, vista la domanda di sanatoria del 7.7.2020

Ora trattandosi di un procedimento conciliativo, se possiamo comprendere la necessità di F.G. di avere un accesso diretto, attraverso il mappale 620, al secondo appartamento, sarebbe stato opportuno che l'attuale Amministrazione avesse tutelato gli interessi della collettività prevedendo, una volta accertata l'avvenuta usucapione del mappale 620, la sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato da parte del signor F.G. affinché il parcheggio con i 4-5 posti possa essere utilizzato, anche in futuro, da tutti i residenti della zona così come è sempre avvenuto finora.

In punto, infatti, preme evidenziare come l'accordo transattivo di cui si discute non configuri affatto un interesse pubblico per il fatto di aver regolarizzato a margine dello stesso la situazione dei mapp n 244, 618 e 621 di proprietà del signor S.B.

Invero, quei mappali sono adibiti a strada pubblica da circa 40 anni onde per cui l'eventuale procedimento giudiziario ne riconoscerebbe necessariamente nonché naturalmente la pubblica utilità.

Ci chiediamo, infine, se ed in quale misura l'accordo transattivo che l'attuale Amministrazione si accinge a sottoscrivere in sede di mediazione possa consentire al sig. F.G. di perfezione la pratica di SCIA in sanatoria a suo tempo presentata, stante la diffida inviata dall'Ufficio Tecnico lo scorso 31.7.2020.

Concludendo a noi del gruppo Guadensi per le Libertà con Tiziano Zampieron, la proposta di delibera che ci viene sottoposta non sembra perseguire interessi afferibili alla collettività onde per cui il nostro voto è contrario”.

Consigliere Cappozzo: legge la seguente dichiarazione di voto:

“Considerato che questo atto sancisce il punto di chiusura di un contenzioso che si trascina ormai da vari anni, che nel tempo ha causato un notevole impegno per il Comune, in termini economici e di impiego del personale dipendente;

Dato che l'atto d'obbligo che vede il Comune di San Pietro in Gu “creditore” di un'area destinata a parcheggio si è prescritto nel periodo tra gli anni 1997 e 2018;

Visto che in ogni caso, l'area non perderà la destinazione prevista del PRG vigente;

Considerata l'intermediazione svolta dalla Camera di Commercio e dall'avvocato nominato dall'Amministrazione, prof. Callegari;

Il voto del gruppo consiliare “ConSenso Guadense” è FAVOREVOLE”.

Dato atto che la sottoscrizione dell'accordo risponde all'interesse pubblico e porrà comunque fine al contenzioso, con parziale riconoscimento delle spese di lite sostenute dal Comune.

Attesa la necessità di procedere all'approvazione della bozza di accordo pervenuta in data 14.04.2021 ed autorizzare il Sindaco a sottoscriverla.

Visti:

-art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

- lo Statuto del Comune;

- il D.lgs. 28/2010

A questo punto il **Sindaco** invita a votare per appello nominale.

- Voti a favore: Polati Paolo, Carli, Prandina, Cappozzo, Donà, Zaupa, Polati Federica, Bortolaso e Buttolo.
- Voti contrari: Zampieron, Bassi, Ceccato e Allegro.

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di approvare la bozza di accordo pervenuta in data 14.04.2021 prot.3456 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Sindaco a sottoscriverla.

3. Di acquisire alla proprietà comunale, a seguito del rogito notarile, gli immobili catastalmente definiti al Fg 14 mappali n. 244, 618, 621;
4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Alberto

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 16-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 30-04-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.255.,

San Pietro in Gu, 30-04-2021

L'incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 10-05-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 11-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 30-04-2021

Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Vigilanza
<input type="checkbox"/> Economico - Finanziario	<input type="checkbox"/> Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
<input type="checkbox"/> Personale	<input type="checkbox"/> Edilizia Privata
<input type="checkbox"/> Cultura - Sport	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tributi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Attività Produttive	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Demografici	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Assistenza alla Persona	<input type="checkbox"/>